

PROCEDURA APERTA, MONOLOTTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, ESPLETATA IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL, NEL CONTESTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (MISSIONE 6C1 - INVESTIMENTO 1.3) PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ SITO IN RIVOLTA D’ADDA, DI PROPRIETA’ E ACCREDITAMENTO DELL’ASST DI CREMA, E DELLA FORNITURA DI BENI ECONOMICI E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLO STESSO

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Come è stato formulato il budget in quanto da alcuni conteggi effettuati la base d'asta risulta incapiente rispetto ai costi del personale e ai costi accessori.

RISCONTRO CHIARIMENTO

La base d'asta è stata calcolata in conformità a quanto specificato a pagina 9 del Disciplinare di gara.

Il calcolo è basato sulla **tariffa giornaliera di € 154,00**, stabilita dalla DGR 1435/2023, dalla quale è stata sottratta la quota minima di rimborso spese dell'ASST, pari a **€ 22,72**.

Il valore così ottenuto è stato moltiplicato per un massimo di 7.300 giornate annue (corrispondenti a 365gg per i 20 posti letto previsti), e per una durata complessiva dell'appalto di 9 anni.

Trovano inoltre applicazione le **quote integrative a paziente** dedicate a favorire l’appropriatezza della presa in carico in fase di ammissione e di dimissione, tenuto conto anche dei bisogni riabilitativi a bassa intensità e degli elementi di fragilità sociale e familiare che limitano il rientro al domicilio, previste dalla DGR Lombardia n. 4558/2025 *“Attuazione della dgr n. xii/ 3782 del 20/01/2025 “ulteriori determinazioni in merito alla programmazione delle attività della rete territoriale”: primo provvedimento”*.

La valutazione della sostenibilità economica della base d'asta tiene in considerazione, in particolare:

- i costi del personale (manodopera) in relazione al numero di addetti richiesti;
- i costi ipotetici dell’operatore economico legati agli adempimenti operativi dei servizi richiesti nel capitolato di gara;
- il fatto che l'operatore economico non deve sostenere costi per la messa a disposizione dei locali, poiché di proprietà dell'ASST, né per la fornitura di farmaci, dispositivi sanitari e materiale diagnostico, che sono forniti direttamente da quest’ultima;
- tutti gli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 15 del capitolato di gara in capo alla ASST stessa.